

COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

ORDINANZA SINDACALE

DRDINANTS SUBACALE 84 PSI 04 2013

Oggetto: Ordinanza per la manutenzione dei muretti a secco e delle piantagioni lungo i margini delle strade comunali, vicinali, interpoderali o di uso pubblico del territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che il territorio comunale è interessato dalla presenza, lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali o ad uso pubblico, di:

- Muri di recinzione realizzati prevalentemente con la tecnica di "muro a secco" in stato di abbandono che potrebbero provocare crolli e cedimenti lungo il margine stradale;
- erba spontanea, rovi, siepi, rami, ecc. che si protendono oltre il confine stradale, restringendo la carreggiata sia carrabile che pedonale;

RITENUTO che tali situazioni possono generare potenziale pericolo sia per la circolazione stradale che per la pubblica incolumità;

VISTI i seguenti articoli del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, aggiornato alla L. 29 dicembre 2022, n. 197;

- - art. 29 commi 1 e 2 "piantagioni e siepi";
- - art. 30 commi 1,2 e 3 "fabbricati, muri e opere di sostegno";
- - art. 31 commi 1 e 2 "manutenzione delle ripe".

RITENUTO, pertanto necessario, provvedere a in merito;

VISTO il Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

Ai proprietari di suoli confinanti le strade comunali, vicinali, interpoderali o di uso pubblico del territorio comunale di:

 conservare e manutenere i muretti anche a secco fronteggianti le strade, in modo da non pregiudicare
l'incolumità pubblica e da non recare danno alla strada e alle sue pertinenze, nonché prevenire la caduta dei sassi o altro materiale;

- mantenere le siepi e tagliare l'erba, rovi e rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, in modo da non restringere o danneggiare la pubblica viabilità, nascondere la segnaletica o ridurre la visibilità;
- mantenere puliti i margini stradali, sia a valle che a monte degli stessi, in modo da non creare ostruzioni al normale deflusso delle acque.

AVVERTE

Che, salvo il fatto non costituisca più grave reato, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 bis D.L. 18 agosto 2000 n. 267.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- affissa all'albo Pretorio On Line
- pubblicata sul sito web del Comune
- trasmessa al Comandante della Polizia Municipale e al Responsabile del VII settore per gli adempimenti conseguenziali di rispettiva competenza.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il responsabile del Procedimento è l'Arch. Nicola Regine, responsabile del VII settore del Comune di Forio.

Forcio 22/09/2023

IL SINDACO

Dott Stanislao Verde